SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 158



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 luglio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'economia e delle finanze



Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 luglio 2024, n. **96**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2024, N. 61

Alla rubrica del capo I, la parola: «(APCSM)» è soppressa.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024»;

al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1480, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010»;

al comma 4, le parole: «del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «Il comma 2, dell'articolo 2257-*ter* del» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 dell'articolo 2257-*ter* del codice dell'ordinamento militare, di cui al».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti:



«del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

alla rubrica, dopo la parola: «Incremento» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,»;

al comma 2, le parole: «Ai maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri».

Prima dell'articolo 5 sono inserite le seguenti parole: «Capo III - Disposizioni finali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1854):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI e dal Ministro della difesa Guido CROSETTO (Governo MELONI-I), il 9 maggio 2024.

Assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede referente, il 9 maggio 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalla IV Commissione (Difesa), in sede referente il 21 e 28 maggio 2024; l'11, il 12 e il 13 giugno 2024.

Esaminato in Aula il 17 giugno 2024 e approvato il 25 giugno 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1173):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 25 giugno 2024, con i pareri del Comitato legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 2 luglio 2024.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 2 luglio 2024.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 107 del 9 maggio 2024.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

24G00115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 2024, n. **97**.

Regolamento di rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione» e, in particolare, l'articolo 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011, n. 83, recante «Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonché per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37, concernente «Regolamento recante adeguamento delle tabelle relative agli Uffici marittimi di Civitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di Militello e di Ostia - sostituzione della tabella della giurisdizione marittima relativa alla direzione marittima di Cagliari»;

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima, di adeguare le relative strutture alle effettive esigenze marittime e locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 gennaio 2024 e 26 marzo 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Riorganizzazione degli Uffici marittimi periferici

1. La delegazione di spiaggia di Tremiti è elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo delle Isole Tremiti.

2. La delegazione di spiaggia di Santa Teresa di Gallura è elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo di Santa Teresa di Gallura.

3. La delegazione di spiaggia di Ustica è elevata a ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo di Ustica.

4. È istituito l'ufficio locale marittimo di Villasimius.

Art. 2.

Circoscrizioni territoriali marittime

1. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari sono individuati, rispettivamente, nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente regolamento, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
NORDIO, *Ministro della giustizia*
CROSETTO, *Ministro della difesa*
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2262



Tabella A (articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA					
Pescara	Giulianova	Dalla foce del fiume Tronto escluso alla foce del torrente Piomba	Silvi, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto, Martinsicuro		Province di: L'Aquila (AQ); Pescara (PE); Teramo (TE)
		Dalla foce del torrente Piomba al confine del territorio comunale di Francavilla escluso		Montesilvano	
Ortona		Dal comune di Francavilla incluso al comune di Fossacesia incluso		Marina di San Vito, Francavilla	Provincia di: Chieti (CH)
	Vasto	Dal comune di Fossacesia escluso alla foce del Fosso Formale del Molino (limite Regione Abruzzo)			
Termoli		Dalla foce del Fosso Formale del Molino esclusa (Limite della Regione Molise) al comune di Chieti escluso. Arcipelago delle Isole Tremiti	Tremiti		Province di: Campobasso (CB); Isernia (IS); Foggia (FG), limitatamente al comune Isole Tremiti



Tabella B (articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI OLBIA					
Olbia		Da Capo di Monte Santu escluso a Capo Bados escluso	Siniscola, Cala Gonone	Orosei	Province di: Ogliastra (OG) limitatamente a parte del comune di Balnei; Nuoro (NU); Olbia-Tempio (OT) limitatamente ai comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Olbia, San Teodoro e parte del comune di Arzachena
	Golfo Aranci	Da Capo Bados incluso a Capo Ferro incluso	Porto Cervo, Arzachena	Porto Rotondo	
La Maddalena		Da Capo Ferro escluso, compresa l'Isola di La Maddalena e isole adiacenti, fino all'estremità Nord inclusa della spiaggia di Rena Majore	Palau, Santa Teresa di Gallura		Provincia di: Olbia-Tempio (OT) limitatamente ai comuni di La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Palau e parte del comune di Arzachena.
Porto Torres		Dall'estremità Nord inclusa della spiaggia di Rena Majore fino a Capo Falcone escluso, compresa l'Isola dell'Asinara	Castelsardo	Stintino	Province di: Olbia-Tempio (OT) limitatamente ai comuni di Aglientu, trinità d'Agultu e Badesi; Sassari (SS)
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a Porto Tangone incluso	Porto Conte (Fertilia)	San Nicolò dell'Argentiera	



Tabella C (articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO					
Gela		Dalla foce del fiume Dirillo alla foce del torrente Canticaglione incluso			Provincia di Caltanissetta (CL)
Porto Empedocle	Licata	Dalla foce del torrente Canticaglione escluso a Palma di Montechiaro inclusa		Marina di Palma di Montechiaro	Provincia di Agrigento (AG)
		Da Palma di Montechiaro esclusa alla foce del torrente Bellapietra		Siculiana Marina, Porto Palo di Menfi	
	Lampedusa	Isola Pelagie		Linosa	
	Sciacca	Dalla foce del torrente Bellapietra al Vallone Gurra di Mare incluso			
Mazara del Vallo		Dal Vallone Gurra di Mare escluso a Punta Torrazza		Marinella	Provincia di Trapani (TP), limitatamente ai comuni di: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa, Vita



Trapani	Marsala	Da Punta Torrazza alla foce del torrente Birgi			Provincia di Trapani (TP), esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del Compartimento marittimo di Mazara del Vallo
		Dalla foce del torrente Birgi al limite del comune di Balestrate escluso, comprese le isole Egadi	Favignana, Marettimo, Castellamare del Golfo	Levanzo, Bonagia, S. Vito lo Capo	
	Pantelleria	Is. di Pantelleria			
Palermo	Terrasini	Dal comune di Balestrate incluso alla foce del torrente Ciachea esclusa		Balestrate	Provincia di Palermo (PA)
		Dalla foce del Torrente Ciachea inclusa al Capo Mongerbino escluso	Isola delle Femmine, Mondello, Ustica (Isola)		
	Porticello	Da Capo Mongerbino incluso alla foce del torrente Pileri			
	Termini Imerese	Dalla foce del torrente Pileri alla foce del fiume Pollina	Cefalù	Trabia	



Tabella D (articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI					
Cagliari	Portoscuso	Da Capo Pecora incluso a Punta Trettu esclusa			Province di: Ogliastra (OG) ad eccezione di parte del comune di Balnei; Cagliari (CA); Carbonia-Iglesias (CI)
	Sant'Antioco	Da Punta Trettu inclusa a Capo Teulada escluso, compresa l'Isola di Sant'Antioco e gli isolotti viciniori		Calasetta	
	Carloforte	Isola di San Pietro e isolotti viciniori			
		Da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato escluso	Villasimius	Porto Budello (Teulada)	
	Arbatax	Da Capo Ferrato incluso a Capo di Monte Santu incluso		Porto Corallo (Villaputzu)	
Oristano	Bosa	Da Capo Porto Tangone escluso a Torre di Pittinuri esclusa			Province di: Oristano (OR); Medio-Campidano (VS)
		Da Torre di Pittinori inclusa a Capo Pecora escluso		Marceddì (Arborea)	

Visto, *il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:* SALVINI



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93.

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)):

«Art. 1 *(Circoscrizioni)*. — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».

«Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi)*. — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 2000, n. 121.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011, n. 83 (Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonché per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2011, n. 133.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37 (Regolamento recante adeguamento delle tabelle relative agli Uffici marittimi di Civitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di Militello e di Ostia - sostituzione della tabella della giurisdizione marittima relativa alla direzione marittima di Cagliari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2012, n. 85.

24G00112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 giugno 2024.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà agrarie e ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;



Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, in corso di registrazione, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 20 dicembre 2022, del 10 ottobre 2023, del 30 novembre 2023 e del 19 dicembre 2023 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione o già iscritte, oggetto del presente provvedimento;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate.



MAIS

SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
22858	Irokwa	200	HS	SeedGenetic GmbH
22857	Pelikan	200	HS	SeedGenetic GmbH
22580	Brioso	500	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22994	**LBS1456**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22452	**DKC4655**	300	HS	Bayer Cropscience Srl
22731	Farmekong	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH
22917	Grinta	400	HS	Limagrain Europe S.A.
23075	**PROV50**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
21550	**DKC6626**	700	HS	Bayer Cropscience Srl
21621	Prexxton	300	HS	Bayer Cropscience Srl

FRUMENTO DURO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
22332	Viabella	Agridera Seeds & Agriculture LTD
22359	ISD21424	Società Produttori Sementi S.p.A.
22385	ISD21MF3720	Società Produttori Sementi S.p.A.

FRUMENTO TENERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
20579	Cassandra	Società Produttori Sementi S.p.A.

ORZO DISTICO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
22367	Acquamarina	Società Produttori Sementi S.p.A.

TRITICALE

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
22361	Cerasa	Società Produttori Sementi S.p.A.

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*».



Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Lista registro**	**Responsabile della conservazione in purezza**
Lenticchia	4442	Kuna	A	Società Produttori Sementi S.P.A.
Pomodoro	4413	Anchise	A	ISI Sementi S.P.A.
Pomodoro	4416	Hermann	A	ISI Sementi S.P.A.
Pomodoro	4417	Spyro	A	ISI Sementi S.P.A.

Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	**Specie**	**Vecchia denominazione**	**Nuova denominazione**
17087	Barbabietola da zucchero	Karima SYN	Karima
22277	Girasole	LID1015L SU	Supporter SU
23190	Girasole	LID1059L CLP	Insun 366 CLP
22779	Girasole	Spirall	Barcellona
22875	Girasole	LG50563 CLP	Adanos P
22877	Girasole	LG50659 SX	Arcal SU
23143	Riso	Apollo Gold	Apelle
23135	Riso	Dorado	Monet

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2024

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

24A03144

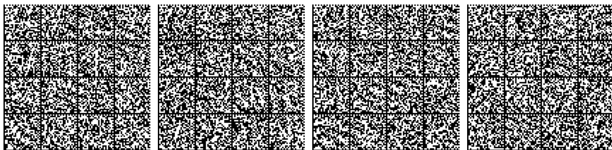
DECRETO 27 giugno 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 2 al 4 marzo 2024 e dal 9 al 16 marzo 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;



Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento n. 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 2 al 4 marzo 2024 e dal 9 al 16 marzo 2024 nella Provincia di Pavia;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Pavia:

piogge persistenti dal 2 al 4 marzo 2024 e dal 9 al 16 marzo 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Bornasco, Brallo di Pregola, Castelletto di Branduzzo, Ponte Nizza, Romagnese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A03452

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 11 giugno 2024.

Modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

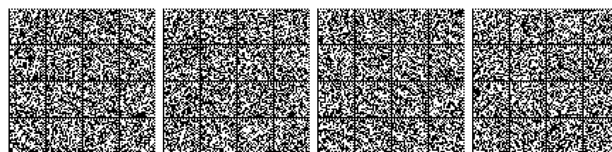
Visto il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, dal cui ambito di applicazione sono esclusi i prodotti agricoli o alimentari ai sensi dell'art. 3, comma 2;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale e, in particolare, l'art. 29 del citato decreto, che protegge le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2023 ed entrata in vigore in data 11 gennaio 2024;

Visto, in particolare, il Titolo V, Capo I, della suddetta legge, che agli articoli da 42 a 46 introduce misure ricognitive e promozionali per favorire l'associazionismo e i disciplinari di produzione necessari al riconoscimento dei prodotti artigianali o industriali tipici;



Visto l'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che prevede la concessione, alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica e in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 della citata legge, di un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione, autorizzando, a tal fine, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024;

Visto l'art. 59 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal citato art. 46, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024;

Visto il comma 4 dell'art. 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ai sensi del quale le disposizioni del predetto articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;

Visto il regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Considerato il comma 2 dell'art. 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ai sensi del quale le modalità di erogazione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

Ritenuto pertanto necessario adottare il suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ai fini della concessione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volto a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo sono le associazioni dei produttori operanti in una determinata zona geografica, che possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica purché perseguano, tra gli scopi sociali, quello della valorizzazione del prodotto industriale e artigianale tipico oggetto del disciplinare, ai sensi e con i requisiti di cui all'art. 44 della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Art. 3.

Oggetto del contributo e criteri di ammissibilità

1. Costituiscono oggetto del contributo le spese sostenute per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volte a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi.

2. Sono ammissibili al contributo le spese di consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto finalizzate alla predisposizione, da parte dei soggetti beneficiari di cui all'art. 2 del presente decreto, del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici, secondo i contenuti riportati nell'art. 45 della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

3. La domanda finalizzata ad ottenere il contributo deve avere ad oggetto la predisposizione del disciplinare. È possibile presentare una sola domanda di contributo per ciascun disciplinare depositato.

4. Alla domanda di contributo devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

a. lo statuto e l'atto costitutivo o altra idonea documentazione da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda ed il rispetto dei requisiti di cui all'art. 44 della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

b. il disciplinare di produzione, contenente gli elementi di cui all'art. 45 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, unitamente alla ricevuta di deposito presso la Camera di commercio;

c. copia conforme dei titoli di spesa quietanzati.

5. La data di fatturazione della prima spesa sostenuta non può essere anteriore al 27 dicembre 2023, data di pubblicazione della legge n. 206/2023.

6. Sono in ogni caso escluse le spese di consulenza professionale:

prestate da amministratori dell'associazione richiedente;

qualsiasi forma di auto-fatturazione.

Art. 4.

Modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute e valutate ammissibili.

2. L'importo massimo concedibile a ciascun soggetto beneficiario non può comunque essere superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00), fermo restando il limite massimo dello stanziamento disponibile fissato in 3 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al presente decreto viene concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (pubblicato in G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.



4. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto per ogni soggetto ammesso.

5. L'erogazione del contributo sarà effettuata direttamente sul conto corrente bancario del soggetto beneficiario entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta concessione e previo invio della dichiarazione di riconducibilità delle fatture elettroniche emesse al CUP comunicato dalla competente divisione della Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle imprese e del made in Italy, nelle modalità indicate dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 14/E del 2019, punti 6.2, 6.4.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi sono pari a 3 milioni per l'annualità 2024; la procedura per la concessione dei contributi sarà gestita dalla Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle imprese e del made in Italy con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e senza ulteriore aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo, i controlli e le revoche sono definiti con decreto del direttore generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2024

Il Ministro delle imprese e del made in italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1116

24A03451

DECRETO 13 giugno 2024.

Scioglimento della «CGS Multiservizi - Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

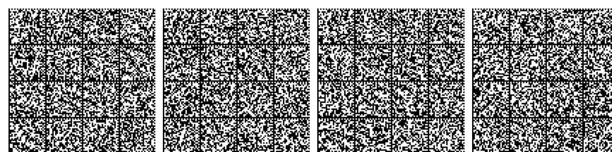
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese



e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza svolta dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, riferite in apposito processo verbale il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dalla suddetta attività revisionale risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cancellazione dall'albo nazionale, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota prot. n. 0028237 del 31 gennaio 2024, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 8 aprile 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Stefano Petrecca, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, di complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto dell'indisponibilità manifestata dalle dott.sse Giuseppina Piccolo e Isabella Lancia, rispettivamente in data 20 maggio 2024 e 23 maggio 2024, nonché, in data 5 giugno 2024, dall'avv. Raffaello Misasi e del riscontro favorevole reso dall'avv. Stefano Petrecca (giusta comunicazione pec in data 7 giugno 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CGS Multiservizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in via Angelo Poliziano n. 8 - 00184 - Roma (RM), codice fiscale 16873811000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Petrecca, nato l'11 giugno 1958 a Roma (RM), c.f. PTRSFN58H11H501D, ivi domiciliato in via Gaetano Donizetti n. 10 - 00198.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma 13 giugno 2024

Il direttore generale: DONATO

24A03453



DECRETO 25 giugno 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Marinetta società cooperativa in liquidazione», in Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 118/SAA/2012 del 2 aprile 2012, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Marinetta società cooperativa in liquidazione», con sede in Chioggia (VE), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Damiani;

Viste le gravi irregolarità gestorie del dott. Mauro Damiani, riscontrate da questa Autorità, per operazioni strettamente connesse al ruolo di Commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 339171 dell'11 novembre 2022;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore, dott. Mirko Maule, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 6 giugno 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;



Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il decreto direttoriale n. 118/SAA/2012 del 2 aprile 2012 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Mauro Damiani quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa; pertanto, il dott. Mauro Damiani è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Mirko Maule è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Marinetta società cooperativa in liquidazione», con sede in Chioggia (VE) - C.F. 03434210278, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale n. 118/SAA/2012 del 2 aprile 2012, in sostituzione del dott. Mauro Damiani.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2024

Il direttore generale: DONATO

24A03454

DECRETO 26 giugno 2024.

Scioglimento della «Etruria 2000 - Società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

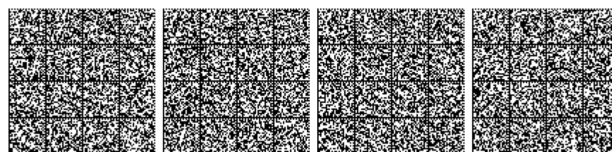
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;



Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze, riferite in apposito processo verbale il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, acquisite all'esito dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla suddetta azione ispettiva risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti, a norma dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cancellazione dall'Albo nazionale, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota prot. n. 0039895 del 12 febbraio 2024, e che le controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota prot. 0056573 del 29 febbraio 2024, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 8 aprile 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Francesco Scalia, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Francesco Scalia (giusta comunicazione PEC in data 15 aprile 2024, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Etruria 2000 - Società cooperativa edilizia», con sede in via del Serafico n. 159 - 00142 Roma (RM), codice fiscale 01297590562, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Scalia, nato a Picinisco (FR) il 6 dicembre 1962, c.f. SCLFNC62T06G591P, domiciliato in via Tommaso Landolfi n. 167 - 03100 Frosinone (FR).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2024

Il direttore generale: DONATO

24A03455

DECRETO 26 giugno 2024.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia Phobos 88 II», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che



radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze, riferite in apposito processo verbale il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, acquisite all'esito dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla suddetta azione ispettiva risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti, a norma dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cancellazione dall'albo nazionale, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota prot. n. 0039928 del 12 febbraio 2024, e che le controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota prot. 0057050 del 29 febbraio 2024, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 8 aprile 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;



Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Valeria Annamaria Iaria, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un cluster di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dalla dott.ssa Valeria Annamaria Iaria (giusta comunicazione pec in data 16 aprile 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia Phobos 88 II», con sede in via Del Serafico n. 159 - 00142 Roma (RM) (c.f. 08609221000), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Valeria Annamaria Iaria, nata a Reggio Calabria (RC) il 21 febbraio 1986, c.f. RIAVRN86B61H224J, domiciliata in via Archimede n. 37 - 00187 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2024

Il direttore generale: DONATO

24A03456

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 luglio 2024.

Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV. (Determina n. 101/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (di seguito "regolamento"), a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (di seguito «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione



dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004 - Serie generale - n. 259;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, supplemento ordinario n. 6;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 5-7 luglio 2023 con il quale si è deliberata l'istituzione della Nota AIFA 101;

Vista la delibera n. 33 del 27 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione della Nota AIFA n. 101, relativa ai criteri di prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali AVK e NAO/DOAC nella profilassi e nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP;

Vista la determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 237 del 10 ottobre 2023, recante «Istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV»;

Vista la determina AIFA n. DG 394/2023 del 13 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2023, con la quale, su motivata richiesta delle regioni, è stata disposta la sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101;

Vista la determina AIFA n. DG 01/2024 del 2 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2024, con la quale, su motivata richiesta del coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 9 aprile 2024;

Preso atto, inoltre, delle criticità dei percorsi diagnostici-terapeutici, rilevate con la nota del 1° dicembre 2023 dalle società scientifiche maggiormente rappresentative coinvolte nella gestione delle terapie antitrombotiche nel tromboembolismo venoso;

Ritenuto, quindi, di dover ulteriormente prorogare con determina AIFA Dir. tee. se. 81/2024 del 28 marzo 2024 la sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101;

Considerato, inoltre, che in data 26 marzo 2024 è avvenuto l'insediamento della nuova Commissione scientifica economica dell'AIFA (CSE) che, ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale 8 gennaio 2024 n. 3, assume anche le competenze della precedente commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Ritenuto necessario, alla luce delle criticità segnalate, sottoporre l'argomento all'attenzione del tavolo tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici, istituito in data 17 giugno 2024, al fine di consentire alla CSE, sulla base del documento istruttorio prodotto dal suddetto tavolo, un'eventuale rivalutazione delle decisioni precedentemente assunte;

Determina:

Art. 1.

Differimento degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre2023

Per i motivi di cui in premessa, l'efficacia della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, già sospesa con determina AIFA DG 394/2023 del 13 ottobre 2023, determina AIFA DG 01/2024 del 2 gennaio 2024 e determina AIFA Dir. tec. sc. 81/2024 del 28 marzo 2024 è differita di ulteriori novanta giorni fino alla data del 6 ottobre 2024.

Fino a tale termine restano applicabili le modalità prescrittive e di erogazione vigenti anteriormente alla determina n. 385/2023 per i medicinali a base dei principi attivi «warfarin», «acenocumarolo», «dabigatran», «apixaban», «edoxaban» e «rivaroxaban», rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale per la terapia anticoagulante orale nella profilassi e nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare {EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2024

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

24A03592



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 107 del 9 maggio 2024)**, coordinato con la legge di conversione 4 luglio 2024, n. 96** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI

Art. 1.

Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale

1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni *di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024*, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.

2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del *codice di cui al* decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14*, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito *del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 1475, 1476 e 1480, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106:

«Art. 1475 *(Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero)*. — 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400.

3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.

4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.»;

«Art. 1476 *(Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare)*. — 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM".

4. L'adesione alle APCSM è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-*bis*, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.»;

«Art. 1480 *(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale)*. — 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.

2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 può essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e senza oneri per l'amministrazione. Le modalità di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalità di



cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale calcolata ai sensi dell'articolo 1478.

4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM.

6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

10. Le modalità di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

12. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.

14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

15. Per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.».

Art. 2.

Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale

1. *Il comma 2 dell'articolo 2257*-ter *del codice dell'ordinamento militare, di cui al* decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;

b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2257-*ter* del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2257-*ter (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).* — 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data del 27 maggio 2022 avevano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano alle disposizioni del libro quarto, titolo IX, capo III entro novanta giorni. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni gli accertamenti previsti dall'articolo 1477.

2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:

a) *di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;*

b) *di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».*

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE

Art. 3.

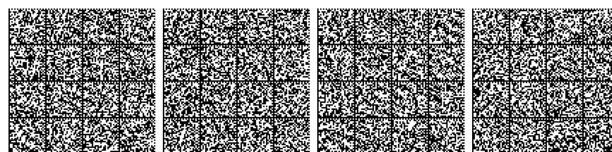
Incremento del *Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa*

1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede*,* nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione *del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante: «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, e 2,



lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l) m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2017, n. 130:

«Art. 23 *(Salario accessorio e sperimentazione)*. — 1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.

4-*bis*. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere *c)* e *d)* del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma.

5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.»

— Si riporta il testo dell'articolo 619 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 619 *(Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio)*. — 1. Per le finalità di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.».

Art. 4.

Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti

1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo 1, comma 388, *primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,* le parole «1 milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000».



2. *Agli oneri* derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n.213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»:

«388. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 7.650.000 euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

24A03522

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di buprenorfina, «Buprenorfina Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 529/2024 del 28 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b), aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per allineamento al prodotto di riferimento Subutex, modifiche editoriali minori del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette,

relativamente al medicinale BUPRENORFINA SUN.

Confezioni:

A.I.C. n. 040643013 - «2 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 040643025 - «2 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 040643037 - «8 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 040643049 - «8 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Codice di procedura europea: NL/H/3356/001-002/II/018.

Codice pratica: VC2/2022/372.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87, 2132 JH, Hoofddorp, Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03457

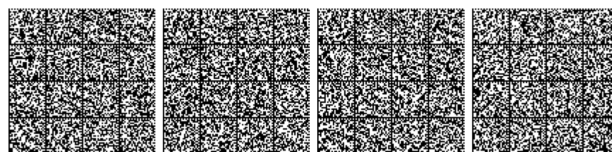
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gentamicina, «Ribomicin».

Estratto determina AAM/PPA n. 532/2024 del 28 giugno 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/966

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Junia Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Campodavela n. 1 - 56122 Pisa - codice fiscale n. 10158651009

Medicinale: RIBOMICIN



Confezione:

«0,3% collirio, soluzione» flacone da 10 ml - A.I.C. n. 023164015;

«0,3% unguento oftalmico» tubo da 5 g - A.I.C. 023164027;

«0,3% collirio, soluzione» 5 contenitori monodose da 0,5 ml - A.I.C. n. 023164039.

alla società Pharmanutra S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Campodavela n. 1 - 56122 Pisa - Codice fiscale n. 01679440501.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03458

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio tetradecil solfato, «Fibrovein».

Estratto determina AAM/PPA n. 533/2024 del 28 giugno 2024

È autorizzato il *grouping* di variazioni di Tipo II composto da: variazione di tipo II -B.II.e.1.b.2 e variazione di tipo IB - B.II.e.5.a) 2, che comporta la conseguente immissione in commercio del medicinale FIBROVEIN anche nella confezione di seguito indicata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

confezione «3% soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml – A.I.C. n. 033012055 BASE 32 0ZHGBR;

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Principio attivo: sodio tetradecil solfato.

Codice pratica: VN2/2024/13.

Titolare A.I.C.: STD Pharmaceutical (Ireland) Limited, con sede legale in Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolen Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Irlanda.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, la modifica della denominazione delle confezioni già autorizzate come di seguito indicato:

da:

033012016 – «0,2% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini multidose da 5 ml;

033012028 – «0,5% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale monodose da 2 ml;

033012030 – «1% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale monodose da 2 ml;

033012042 – «3% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini multidose da 5 ml;

a:

033012016 – «0,2% soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;

033012028 – «0,5% soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml;

033012030 – «1% soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml;

033012042 – «3% soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml.

Le modifiche degli stampati, conseguenti all'aggiornamento della descrizione delle confezioni sopra riportata e ad una modifica editoriale, sono di seguito dettagliate:

paragrafi 1, 2, 3, 6.1, 6.4, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 5 e 6 e sezione «Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente ai medici o agli operatori sanitari» del foglio illustrativo;

sezioni 1, 4 dell'etichetta esterna;

sezione 1 dell'etichetta interna.

È altresì inserita l'avvertenza «Per uso singolo. Eliminare ogni residuo non utilizzato» nella sezione 7 dell'etichetta esterna delle confezioni 033012016 – 033012028 – 033012030 – 033012042 – 033012055.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione (A.I.C. 033012055) è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione (A.I.C. 033012055) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

1. Tutte le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina, di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03459

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gireel»

Con la determina n. aRM - 131/2024 - 3718 del 27 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Biologische Heilmittel Heel GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GIREEL;

confezione: 046385011;



descrizione: «compresse» 1 contenitore per compresse in pp da 50 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03460

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Cison di Valmarino e Follina

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 49 del 26 marzo 2024 è stata modificata la pericolosità idraulica nei Comuni di Cison di Valmarino e Follina (TV).

A seguito dell'affissione all'albo pretorio dei rispettivi comuni, avvenuta nei termini previsti dalla normativa, è pervenuta dal Comune di Follina una osservazione, valutata non pertinente e pertanto non idonea a produrre una revisione della cartografia proposta.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

24A03466

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Modifica al regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure

Modifica dell'art. 2 - *(Assemblea)*.

Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 26 giugno 2024, è stato modificato il comma 12 dell'art. 2, Assemblea, come segue:

Art. 2, comma 12.

12. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su proposta del Presidente o su richiesta di un decimo dei Consiglieri in carica, le votazioni avvengono per appello nominale. Lo scrutinio segreto è comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri in carica.

Modifica dell'art. 8 - *(Commissioni e altri organismi)*.

Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 26 giugno 2024, sono stati modificati i commi 1, 9 e 10 dell'art. 8, Commissioni e altri organismi, come segue:

Art. 8, comma 1.

1. Il Presidente del CNEL, sentiti i Vice Presidenti e il Segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attività, stabilisce il numero non superiore a quattro, e le attribuzioni delle Commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresì la composizione della Commissione dell'informazione, prevista dall'art. 16 della legge n. 936 del 1986, dell'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», del Comitato per l'esame degli atti dell'Unione europea, previsto dall'art. 28, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e degli altri organismi istituiti per legge o la cui istituzione è prevista o richiesta da organismi europei e internazionali, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.

Art. 8, comma 9.

9. Il Consigliere, membro di una Commissione o di altro organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare altro Consigliere previa comunicazione scritta al Presidente o coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un Consigliere, è consentita la partecipazione attraverso modalità telematica.

Art. 8, comma 10.

10. Nelle riunioni delle Commissioni e dei gruppi di lavoro, i Consiglieri possono richiedere di essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL, senza oneri per il CNEL, mediante comunicazione preventiva inviata al segretario generale.

Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 26 giugno 2024, dopo l'art. 8 del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del CNEL, sono stati inseriti i seguenti articoli 8-*bis*, Comitato nazionale per la produttività e 8-*ter*, Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della libertà personale:

Art. 8-*bis* - *(Comitato nazionale per la produttività):*

1. In coerenza con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01) sull'istituzione di Comitati nazionali per la produttività, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 settembre 2016, è istituito presso il CNEL il Comitato nazionale per la produttività.

2. Il Comitato, di cui composizione, funzioni e modalità di funzionamento vengono stabilite con determinazione del Presidente su proposta del Segretario generale previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonché personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalità e i termini di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 8-*ter* - *(Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della libertà personale):*

1. È istituito presso il Segretariato generale del CNEL il «Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della libertà personale».

2. Il Segretariato, di cui composizione e modalità di funzionamento vengono stabilite con determinazione del Presidente su proposta del Segretario generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonché personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalità e i termini e dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 38 del presente regolamento.

Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 26 giugno 2024, sono stati modificati il comma 2 dell'art. 11, l'art. 12-*bis*, il comma 5 dell'art. 14, il comma 7 dell'art. 26, il comma 1 lettera *e)* dell'art. 30, l'art. 31, l'art. 38, il comma 3 dell'art. 39, il comma 1 e 3 dell'art. 42:

Modifica dell'art. 11 - *(Codice etico)*, comma 2, come segue:

Art. 11, comma 2.

2. I membri del Consiglio partecipano attivamente ai lavori del CNEL. Al fine di assicurare l'effettivo e compiuto espletamento del mandato istituzionale, i componenti del Consiglio che svolgono attività di lavoro dipendente possono usufruire di permessi non retribuiti fino a un massimo di ventiquattro giorni annui, volti ad assicurare la piena partecipazione ai lavori dell'Assemblea nonché a quella delle Commissioni e degli altri organismi di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Modifica dell'art. 12-*bis* - *(Personale in comando)*, come segue:

Art. 12-*bis* - *(Personale in comando):*

1. Qualora ai fini dell'attuazione di attività del programma di cui al precedente art. 12 il Presidente, d'intesa con il Segretario generale, ritenga necessaria la partecipazione ad uno o più organi del CNEL



di personale di amministrazioni diverse, i medesimi organi possono essere coadiuvati da un contingente di personale in comando obbligatorio fino ad un massimo di dodici unità, ai sensi dell'art. 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge n. 36 del 2022, e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Modifica dell'art. 14 - *(Iniziativa legislativa)*, comma 5, come segue:

Art. 14, comma 5.

5. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri per il seguito di competenza. I disegni di legge sono formulati in uno o più articoli che possono dividersi in commi e sono corredati da una relazione illustrativa che ne espone oggetto e finalità e da una relazione tecnica che quantifica le entrate e gli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Modifica dell'art. 26 - *(Designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici)* - comma 7, come segue:

Art. 26, comma 7.

7. I designati negli organismi pubblici nazionali riferiscono annualmente al Presidente del CNEL sull'attività svolta negli organi di cui sono stati chiamati a far parte e vengono periodicamente auditi da parte delle competenti Commissioni di cui all'art. 8 del regolamento in merito allo svolgimento del proprio mandato. Una relazione complessiva sulla suddetta attività verrà annualmente sottoposta alla Assemblea.

Modifica dell'art. 30 - *(Segretario generale)* - comma 1, lettera *e)* come segue:

Art. 30, comma 1, lettera *e)*.

e) istituisce, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, unità tecniche e servizi esterni alle direzioni generali dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;

Modifica dell'art. 31 - *(Segretariato generale)*, come segue:

Art. 31 - *(Segretariato generale):*

1. Il Segretariato generale del CNEL si articola in direzioni di livello dirigenziale di prima fascia e in uffici di livello dirigenziale di seconda fascia.

2. Le attribuzioni delle direzioni generali, la modifica di esse, l'istituzione di nuove direzioni generali in funzione di nuovi compiti attribuiti al CNEL e la soppressione delle direzioni medesime sono disciplinate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario generale, sentito l'Ufficio di Presidenza e previa comunicazione all'Assemblea.

3. Gli incarichi di direzione generale sono conferiti su proposta del Segretario generale con determinazione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Gli uffici interni alle direzioni generali sono individuati e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del Segretario generale, su proposta dei direttori di prima fascia, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

4. Con la medesima procedura del comma precedente, il Presidente può conferire ad uno dei direttori generali l'incarico di Vice segretario generale.

Modifica dell'art. 38 - *(Acquisizioni gestionali specialistiche)* - come segue:

Art. 38 - *(Acquisizioni gestionali specialistiche):*

1. Come stabilito dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Segretario generale può conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneità e previa verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Segretariato.

2. Il compenso massimo annuo lordo commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, fatte salve motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, non può essere superiore all'indennità stabilita per i Consiglieri del CNEL in attuazione dell'art. 8-*bis* della legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all'art. 20 della medesima normativa. Nello svolgimento dell'attività, l'incaricato dovrà assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013).

Modifica dell'art. 39 - *(Accordi interistituzionali e patrocini)*, comma 3, come segue:

Art. 39, comma 3.

3. Il Presidente, con propria determinazione, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, può attribuire uno o più premi nazionali e altri attestati di benemerenza ad eccellenze nelle materie di competenza del CNEL.

Modifica dell'art. 42 - *(Borse di studio, tirocini,* visiting fellowship*)* - comma 1 e 3, come segue:

Art. 42, comma 1.

Il CNEL promuove una intensa collaborazione con il sistema universitario, anche in forma associata, ai sensi del decreto 14 dicembre 2021, n. 226 del Ministero dell'università e con i centri di analisi, programmazione e ricerca su temi economici e sociali.

Art. 42, comma 3.

3. I tirocini curriculari ed extracurriculari sono attivati con accordi e con procedure di evidenza pubblica da regolamentare con appositi provvedimenti. Il Segretario generale può stipulare accordi con imprese ed enti per l'attivazione di tirocini formativi ai sensi della vigente normativa; può altresì attivare programmi, di durata determinata, di *visiting fellowship* in relazione agli obiettivi programmatici del Consiglio.

24A03519

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Riconoscimento del laboratorio dell'azienda Valle agricola Tarditi e Ferrando S.p.a. quale laboratorio addetto alla verifica, sotto sorveglianza ufficiale, delle caratteristiche di commercializzazione dei prodotti sementieri.

Il decreto ministeriale 24 maggio 2024, n. 233376, recante il riconoscimento del laboratorio dell'azienda Valle Agricola Tarditi e Ferrando S.p.a. quale laboratorio addetto alla verifica, sotto sorveglianza ufficiale, delle caratteristiche di commercializzazione dei prodotti sementieri, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alla pagina web https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21639 - e sul sito internet del Servizio fitosanitario nazionale alla pagina web https://www.protezionedellepiante.it/13419-2/

24A03446



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti tramite sospensione temporanea dell'iscrizione degli stessi dall'elenco e assegnazione temporanea ai prodotti di altro codice MAP in titolo alla società Aida alta energia S.r.l. nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 28 giugno 2024, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
Emulex 1	1Ab 0292	DNA			AAE	Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31 dicembre 2024
Emulex 1	1Aa 2242	DNA			AAE	Assegnazione temporanea di codice MAP di prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31 dicembre 2024
Emulex 2	1Ab 0293	DNA			AAE	Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31 dicembre 2024
Emulex 2	1Aa 2243	DNA			AAE	Assegnazione temporanea di codice MAP di prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31 dicembre 2024
Emulex 2 Plus	1Ab 0294	DNA			AAE	Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31 dicembre 2024
Emulex 2 Plus	1Aa 2244	DNA			AAE	Assegnazione temporanea di codice MAP di prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31 dicembre 2024
Emulex C	1Ab 0297	DNA			AAE	Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31 dicembre 2024
Emulex C	1Aa 2245	DNA			AAE	Assegnazione temporanea di codice MAP di prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31 dicembre 2024

Il decreto dirigenziale del 28 giugno 2024 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/

24A03444

Cancellazione dell'iscrizione di taluni prodotti in titolo alla società Esplodenti Sabino S.p.a. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto direttoriale del 28 giugno 2024, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
EPCBOOST A	1Aa 2213	SEI	SAB			Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco del prodotto in titolo alla società Esplodenti Sabino S.p.a.
Renforcateur EPCCORD-B	1Aa 2220	SEI	SAB			Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco del prodotto in titolo alla società Esplodenti Sabino S.p.a.
- Renforcateur EPCBOOST A 150	1Aa 2221	SEI	SAB			Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco del prodotto in titolo alla società Esplodenti Sabino S.p.a.
Renforcateur EPCBOOST A 250	1Aa 2222	SEI	SAB			Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco del prodotto in titolo alla società Esplodenti Sabino S.p.a.
Booster EPCBOOST T	1Aa 2229	SEI	SAB			Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco del prodotto in titolo alla società Esplodenti Sabino S.p.a.

Il decreto direttoriale del 28 giugno 2024 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 del citato decreto direttoriale, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/

24A03445



Proroga del fine lavori per i progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente

Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 giugno 2024, n. 207 è stata concessa una proroga del fine lavori, fino a massimo il 31 dicembre 2027, per i progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente di cui all'allegato 1 al decreto del direttore della Direzione generale incentivi del 23 dicembre 2022, n. 435 ammessi a valere sulle risorse del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 19 dicembre 2023, n. 431.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica: https://www.mase.gov.it

24A03467

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,073
Yen	171,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,893
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,8473
Fiorino ungherese	394,36
Zloty polacco	4,3003
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	11,2555
Franco svizzero	0,9586
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,349
Rublo russo	-
Lira turca	35,2953
Dollaro australiano	1,6157
Real brasiliano	5,8278
Dollaro canadese	1,4682
Yuan cinese	7,7891
Dollaro di Hong Kong	8,3772
Rupia indonesiana	17596,13
Shekel israeliano	4,0003
Rupia indiana	89,5833
Won sudcoreano	1489,57
Peso messicano	19,3887
Ringgit malese	5,0554
Dollaro neozelandese	1,7543
Peso filippino	63,066
Dollaro di Singapore	1,452
Baht tailandese	39,347
Rand sudafricano	19,5122

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03468

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0714
Yen	170,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,819
Corona danese	7,4594
Lira Sterlina	0,84465
Fiorino ungherese	396
Zloty polacco	4,2995
Nuovo leu romeno	4,977
Corona svedese	11,2255
Franco svizzero	0,9575
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,3265
Rublo russo	-
Lira turca	35,316
Dollaro australiano	1,6109
Real brasiliano	5,8015
Dollaro canadese	1,465
Yuan cinese	7,7811
Dollaro di Hong Kong	8,3652
Rupia indonesiana	17559,71
Shekel israeliano	3,9968
Rupia indiana	89,3855
Won sudcoreano	1491,03
Peso messicano	19,3338
Ringgit malese	5,0404
Dollaro neozelandese	1,7498
Peso filippino	62,966
Dollaro di Singapore	1,4499
Baht tailandese	39,272
Rand sudafricano	19,4537

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03469



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0689
Yen	171,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,877
Corona danese	7,4591
Lira Sterlina	0,84453
Fiorino ungherese	396,53
Zloty polacco	4,3075
Nuovo leu romeno	4,9769
Corona svedese	11,3038
Franco svizzero	0,9585
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,3945
Rublo russo	-
Lira turca	35,1962
Dollaro australiano	1,6053
Real brasiliano	5,8524
Dollaro canadese	1,4628
Yuan cinese	7,7673
Dollaro di Hong Kong	8,3459
Rupia indonesiana	17563,79
Shekel israeliano	4,0054
Rupia indiana	89,323
Won sudcoreano	1488,06
Peso messicano	19,4941
Ringgit malese	5,042
Dollaro neozelandese	1,7537
Peso filippino	63,029
Dollaro di Singapore	1,4513
Baht tailandese	39,394
Rand sudafricano	19,4243

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03470

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0696
Yen	171,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,933
Corona danese	7,4583
Lira Sterlina	0,8459
Fiorino ungherese	397,68
Zloty polacco	4,3188
Nuovo leu romeno	4,9779
Corona svedese	11,338
Franco svizzero	0,9604
Corona islandese	148,9
Corona norvegese	11,398
Rublo russo	-
Lira turca	35,172
Dollaro australiano	1,6078
Real brasiliano	5,8887
Dollaro canadese	1,4647
Yuan cinese	7,7745
Dollaro di Hong Kong	8,3521
Rupia indonesiana	17530
Shekel israeliano	4,0171
Rupia indiana	89,242
Won sudcoreano	1482,71
Peso messicano	19,678
Ringgit malese	5,048
Dollaro neozelandese	1,7543
Peso filippino	62,705
Dollaro di Singapore	1,4519
Baht tailandese	39,393
Rand sudafricano	19,6609

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03471



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 giugno 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0705
Yen	171,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,025
Corona danese	7,4575
Lira Sterlina	0,84638
Fiorino ungherese	395,1
Zloty polacco	4,309
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	11,3595
Franco svizzero	0,9634
Corona islandese	148,9
Corona norvegese	11,3965
Rublo russo	-
Lira turca	35,1868
Dollaro australiano	1,6079
Real brasiliano	5,8915
Dollaro canadese	1,467
Yuan cinese	7,7748
Dollaro di Hong Kong	8,3594
Rupia indonesiana	17487,21
Shekel israeliano	4,02
Rupia indiana	89,2495
Won sudcoreano	1474,86
Peso messicano	19,5654
Ringgit malese	5,0501
Dollaro neozelandese	1,7601
Peso filippino	62,56
Dollaro di Singapore	1,4513
Baht tailandese	39,319
Rand sudafricano	19,497

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A03472

MINISTERO DELL'INTERNO

Riparto, obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo di 60 milioni di euro, per l'anno 2024, destinato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti, in forma singola o associata, dai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 giugno 2024, corredato:

della nota metodologica «Ripartizione delle risorse. Anno 2024», con gli allegati 1 e 2;

della nota metodologica «Obiettivi di servizio. Anno 2024», con gli allegati 1 e 2;

Recante: «Riparto, obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo di 60 milioni di euro, per l'anno 2024, destinato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti, in forma singola o associata, dai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna», previsto dall'art. 1, comma 449, lettera d-*quinquies*, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 495, lettera *a)*, n. 3), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2024 al n. 2767.

24A03499

MINISTERO DELLA SALUTE

Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2019

La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo 26/2014, sancisce l'obbligatorietà per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e a seguire con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.

Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla loro rielaborazione e alla loro successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE e successiva rettifica del 20 dicembre 2013, la Commissione ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalità di comunicazione dei dati statistici sull'uso degli animali, introducendo diverse novità rispetto alla legislazione previgente:

deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale può essere utilizzato più volte. Pertanto, il numero degli utilizzi non può essere confrontato con il numero totale di animali cosiddetti «*naïve*», cioè al primo utilizzo;

deve essere indicata la «sofferenza effettiva subita dall'animale» durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi;

devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i Cefalopodi o gli animali geneticamente modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio;

i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai due anni, tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della procedura per quell'animale.



ALLEGATO

DATI STATISTICI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI ANIMALI AI FINI SCIENTIFICI PER L'ANNO 2019

Spiegazione delle tabelle.

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, art. 39, commi 3 e 4, emanato in recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Ministero della salute raccoglie le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati, sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'arti. 3, comma 1, lettera *f)* del citato decreto.

I dati statistici, trasmessi annualmente dal Ministero alla Commissione europea, sono raccolti attraverso la Banca dati telematica della sperimentazione animale e rielaborati per la successiva pubblicazione.

Si precisano i contenuti delle tabelle che seguono:

Tabella n. 1 - Animali *naïve* utilizzati per specie.

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (naïve) rispetto alla specie.

Tabella n. 2A - Animali *naïve* utilizzati in base all'origine.

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, esclusi i primati non umani, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto all'origine.

Tabella n. 2B - Primati non umani naïve utilizzati in base all'origine.

Questa tabella fornisce il numero effettivo dei primati non umani utilizzati, ovvero il totale di primati non umani al primo utilizzo (*naïve*) rispetto all'origine.

Tabella n. 3 - Generazione primati non umani *naïve*.

Questa tabella fornisce il numero di primati non umani naïve utilizzati, suddivisi in base alla generazione:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'*habitat* naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'*habitat* naturale.

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

Tabella n. 4 - Utilizzi di animali delle procedure.

Questa tabella indica il numero totale degli utilizzi di animali rispetto alla specie, ovvero la somma degli animali al primo utilizzo e di quelli utilizzati più volte.

Tabella n. 5 - Finalità delle procedure.

Questa tabella fornisce indicazioni sulle finalità delle procedure a cui sono sottoposti gli animali, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*) sia di quelli riutilizzati.

Tabella n. 6 - Gravità delle procedure.

Questa tabella fornisce una panoramica sul livello di gravità delle procedure (non risveglio, lieve, moderata, grave) e indica, per ogni specie, il numero di utilizzi, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*), sia di quelli riutilizzati.



TABELLA 1: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI PER SPECIE Anno 2019		
Numero di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	331.823
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	100.939
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	15.849
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	434
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	642
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	9.703
A9	Gatti (Felis catus)	0
A10	Cani (Canis familiaris)	542
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	20
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.397
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	3
A16	Pecore (Ovis aries)	169
A17	Bovini (Bos primigenius)	396
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	302
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	76
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	36.361
A29	Altri uccelli (altro Aves)	718
A30	Rettili (Reptilia)	0
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	786
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	15
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	10.586
A35	Altri pesci (altri Pisces)	38.138
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	34
	TOTALE	**548.933**



TABELLA 2A: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2019						
Numero di animali rispetto all'origine esclusi i primati non umani						
Codice Specie	**Specie**	**O1 - Animali nati nell'UE presso un allevatore registrato**	**O2 - Animali nati nell'UE ma non presso un allevatore registrato**	**O3 - Animali nati nel resto d'Europa**	**O4 - Animali nati nel resto del mondo**	**TOTALE**
A1	Topi (Mus musculus)	299.617	30.725	31	1.450	**331.823**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	98.745	1.797	58	339	**100.939**
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	15.849	0	0	0	**15.849**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	23	0	0	411	**434**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	642	0	0	**642**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	9.703	0	0	0	**9.703**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	0	0	542	**542**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	10	10	0	0	**20**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	0	0	**0**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.146	251	0	0	**1.397**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	3	0	0	0	**3**
A16	Pecore (Ovis aries)	114	55	0	0	**169**
A17	Bovini (Bos primigenius)	25	371	0	0	**396**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	60	16	0	0	**76**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	19.512	16.849	0	0	**36.361**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	618	100	0	0	**718**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	751	0	0	35	**786**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	6	9	0	0	**15**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	8.943	1.126	0	517	**10.586**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	3.075	35.063	0	0	**38.138**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	34	0	0	**34**
	TOTALE	**458.200**	**87.048**	**89**	**3.294**	**548.631**

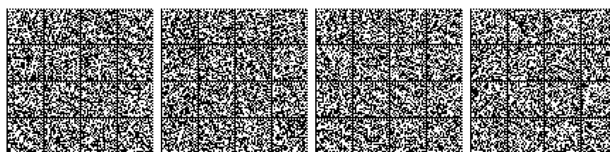


TABELLA 2B: PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2019

Numero di primati non umani rispetto all'origine

Codice Specie	Specie	NPHO1 - Animali nati presso un allevatorere gistrato nell'UE	NHPO2 - Animali nati nel resto d'Europa	NHPO3 - Animali nati in Asia	NHPO4 - Animali nati in America	NHPO5 - Animali nati in Africa	NHP06 - Animali nati nel resto del mondo	TOTALE
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	1	0	158	0	143	0	**302**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	0	0	0	0	**0**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**1**	**0**	**158**	**0**	**143**	**0**	**302**

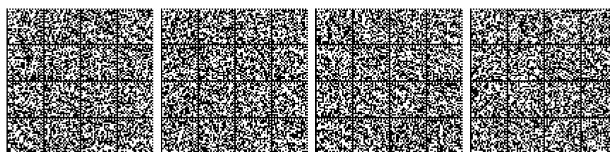


TABELLA 3: GENERAZIONE PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* Anno 2019						
Numero di primati non umani rispetto alla generazione*						
Codice Specie	**Specie**	**NHPG1 - F0**	**NHPG2 - F1**	**NHPG3 - F2 o superiore**	**NHPG4- Colonia auto-sufficiente**	**TOTALE**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	0	0	**0**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	42	260	0	**302**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	0	0	**0**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**0**	**42**	**260**	**0**	**302**

*Legenda:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

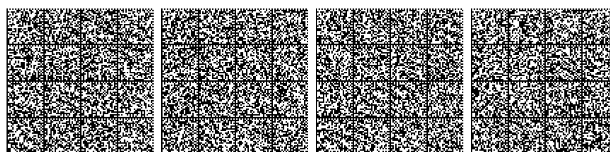


TABELLA 4: UTILIZZI DI ANIMALI NELLE PROCEDURE Anno 2019		
Numero di utilizzi di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	Totale
A1	Topi (Mus musculus)	332.460
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	101.069
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	16.102
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	434
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	642
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	11.156
A9	Gatti (Felis catus)	0
A10	Cani (Canis familiaris)	657
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	22
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	15
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.436
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	23
A16	Pecore (Ovis aries)	294
A17	Bovini (Bos primigenius)	398
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	4
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	328
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	2
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	86
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	38.578
A29	Altri uccelli (altro Aves)	718
A30	Rettili (Reptilia)	0
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	814
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	15
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	12.729
A35	Altri pesci (altri Pisces)	38.142
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	34
	TOTALE	**556.158**



TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2019

Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40-Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41-Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43-Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	130.205	132.351	66.565	648	0	365	0	2.326	**332.460**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	17.583	12.169	70.203	190	0	924	0	0	**101.069**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	26	2.415	13.661	0	0	0	0	0	**16.102**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	0	23	411	0	0	0	0	0	**434**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	114	0	0	528	0	0	0	0	**642**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	72	1.069	10.003	0	0	12	0	0	**11.156**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	0	657	0	0	0	0	0	**657**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	12	10	0	0	0	0	0	**22**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	15	0	0	0	0	0	**15**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	39	644	258	0	0	495	0	0	**1.436**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	0	3	20	0	0	0	0	0	**23**
A16	Pecore (Ovis aries)	35	179	50	21	0	9	0	0	**294**
A17	Bovini (Bos primigenius)	1	310	74	13	0	0	0	0	**398**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	4	0	0	0	0	0	**4**



TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2019

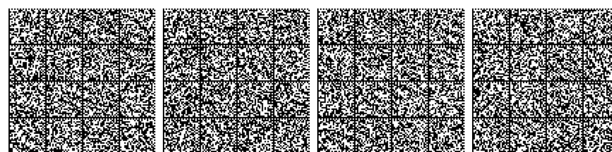
Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40- Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	1	327	0	0	0	0	0	**328**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	2	0	0	0	0	0	0	0	**2**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	86	0	0	0	0	0	0	**86**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	3.820	1.094	33.664	0	0	0	0	0	**38.578**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	108	66	544	0	0	0	0	0	**718**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	785	29	0	0	0	0	0	0	**814**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	15	0	0	0	0	0	0	0	**15**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	4.661	1.464	6.604	0	0	0	0	0	**12.729**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	568	35.765	1.453	356	0	0	0	0	**38.142**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	34	0	0	0	0	0	0	0	**34**
	TOTALE	**158.068**	**187.680**	**204.523**	**1.756**	**0**	**1.805**	**0**	**2.326**	**556.158**



TABELLA 6: GRAVITA' DELLE PROCEDURE Anno 2019						
Numero di utilizzi rispetto alle specie ed al livello di gravità						
Codice Specie	**Specie**	**SV1-Non risveglio**	**SV2-Lieve (e fino a lieve)**	**SV3-Moderata**	**SV4-Grave**	**TOTALE**
A1	Topi (Mus musculus)	10.832	127.181	105.279	89.168	**332.460**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	15.109	54.443	21.731	9.786	**101.069**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	265	4.179	11.191	467	**16.102**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	0	24	396	14	**434**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	528	114	**642**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	5.703	1.900	3.457	96	**11.156**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	310	347	0	**657**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	22	0	**22**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	15	0	0	**15**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	594	414	344	84	**1.436**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	0	20	3	0	**23**
A16	Pecore (Ovis aries)	12	141	95	46	**294**
A17	Bovini (Bos primigenius)	0	337	61	0	**398**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	4	0	**4**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	143	185	0	**328**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	2	0	0	**2**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	20	60	6	**86**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	0	24.385	11.133	3.060	**38.578**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	0	120	5	593	**718**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	10	292	512	0	**814**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	6	0	9	0	**15**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	0	8.276	3.158	1.295	**12.729**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	60	29.504	356	8.222	**38.142**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	2	8	24	**34**
	TOTALE	**32.591**	**251.708**	**158.884**	**112.975**	**556.158**

24A03462



Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2020

La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 26/2014, sancisce l'obbligatorietà per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e a seguire con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.

Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla loro rielaborazione e alla loro successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE e successiva rettifica del 20 dicembre 2013, la Commissione ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalità di comunicazione dei dati statistici sull'uso degli animali, introducendo diverse novità rispetto alla legislazione previgente:

deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale può essere utilizzato più volte. Pertanto, il numero degli utilizzi non può essere confrontato con il numero totale di animali cosiddetti «naïve», cioè al primo utilizzo;

deve essere indicata la «sofferenza effettiva subita dall'animale» durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi;

devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i Cefalopodi o gli animali geneticamente modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio;

i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai due anni, tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della procedura per quell'animale.

ALLEGATO

DATI STATISTICI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI ANIMALI AI FINI SCIENTIFICI PER L'ANNO 2020

Spiegazione delle tabelle.

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, art. 39, commi 3 e 4, emanato in recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Ministero della salute raccoglie le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati, sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)* del citato decreto.

I dati statistici, trasmessi annualmente dal Ministero alla Commissione europea, sono raccolti attraverso la Banca dati telematica della sperimentazione animale e rielaborati per la successiva pubblicazione.

Si precisano i contenuti delle tabelle che seguono:

Tabella n. 1 - Animali *naïve* utilizzati per specie.

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto alla specie.

Tabella n. 2A - Animali *naïve* utilizzati in base all'origine.

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, esclusi i primati non umani, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto all'origine.

Tabella n. 2B - Primati non umani *naïve* utilizzati in base all'origine.

Questa tabella fornisce il numero effettivo dei primati non umani utilizzati, ovvero il totale di primati non umani al primo utilizzo (*naïve*) rispetto all'origine.

Tabella n. 3 - Generazione primati non umani *naïve*.

Questa tabella fornisce il numero di primati non umani *naïve* utilizzati, suddivisi in base alla generazione:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'*habitat* naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'*habitat* naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

Tabella n. 4 - Utilizzi di animale nelle procedure.

Questa tabella indica il numero totale degli utilizzi di animali rispetto alla specie, ovvero la somma degli animali al primo utilizzo e di quelli utilizzati più volte.

Tabella n. 5 - Finalità delle procedeure.

Questa tabella fornisce indicazioni sulle finalità delle procedure a cui sono sottoposti gli animali, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*) sia di quelli riutilizzati.

Tabella n. 6 - Gravità delle procedure.

Questa tabella fornisce una panoramica sul livello di gravità delle procedure (non risveglio, lieve, moderata, grave) e indica, per ogni specie, il numero di utilizzi, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*), sia di quelli riutilizzati.



TABELLA 1: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI PER SPECIE Anno 2020		
Numero di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	**Specie**	**TOTALE**
A1	Topi (Mus musculus)	**272.121**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	**91.657**
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	**14.017**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	**271**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	**376**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	**10.060**
A9	Gatti (Felis catus)	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	**454**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	**20**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	**0**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	**1.027**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	**5**
A16	Pecore (Ovis aries)	**80**
A17	Bovini (Bos primigenius)	**157**
A18	Proscimmie (Prosimia)	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	**0**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	**454**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	**2**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	**18**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	**40.225**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	**813**
A30	Rettili (Reptilia)	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	**144**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	**0**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	**12.969**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	**6.788**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	**333**
	TOTALE	**451.991**



TABELLA 2A: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2020						
Numero di animali rispetto all'origine esclusi i primati non umani						
Codice Specie	**Specie**	**O1 - Animali nati nell'UE presso un allevatore registrato**	**O2 - Animali nati nell'UE ma non presso un allevatore registrato**	**O3 - Animali nati nel resto d'Europa**	**O4 - Animali nati nel resto del mondo**	**TOTALE**
A1	Topi (Mus musculus)	247.076	24.171	33	841	**272.121**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	89.262	1.983	0	412	**91.657**
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	14.017	0	0	0	**14.017**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	88	0	0	183	**271**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	376	0	0	**376**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	10.059	1	0	0	**10.060**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	119	0	0	335	**454**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	6	14	0	0	**20**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	0	0	**0**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	765	262	0	0	**1.027**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	5	0	0	0	**5**
A16	Pecore (Ovis aries)	74	6	0	0	**80**
A17	Bovini (Bos primigenius)	94	63	0	0	**157**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	8	10	0	0	**18**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	19.481	20.744	0	0	**40.225**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	718	95	0	0	**813**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	99	0	0	45	**144**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	**0**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	12.329	448	0	192	**12.969**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	5.651	1.079	0	58	**6.788**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	333	0	0	**333**
	TOTALE	**399.851**	**49.585**	**33**	**2.066**	**451.535**



TABELLA 2B: PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2020								
Numero di primati non umani rispetto all'origine								
Codice Specie	**Specie**	**NPHO1 - Animali nati presso un allevatorer egistrato nell'UE**	**NHPO2 - Animali nati nel resto d'Europa**	**NHPO3 - Animali nati in Asia**	**NHPO4 - Animali nati in America**	**NHPO5 - Animali nati in Africa**	**NHP06 - Animali nati nel resto del mondo**	**TOTALE**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	1	0	189	0	264	0	**454**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	0	0	0	2	**2**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**1**	**0**	**189**	**0**	**264**	**2**	**456**



TABELLA 3: GENERAZIONE PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* Anno 2020						
Numero di primati non umani rispetto alla generazione*						
Codice Specie	**Specie**	**NHPG1 - F0**	**NHPG2 - F1**	**NHPG3 - F2 o superiore**	**NHPG4- Colonia auto-sufficiente**	**TOTALE**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	0	0	**0**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	48	406	0	**454**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	2	0	**2**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**0**	**48**	**408**	**0**	**456**

*Legenda:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all’interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.



TABELLA 4: UTILIZZI DI ANIMALI NELLE PROCEDURE Anno 2020		
Numero di utilizzi di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	Totale
A1	Topi (Mus musculus)	272.365
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	91.816
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	14.131
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	271
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	376
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	10.915
A9	Gatti (Felis catus)	0
A10	Cani (Canis familiaris)	552
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	20
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	15
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.101
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	25
A16	Pecore (Ovis aries)	396
A17	Bovini (Bos primigenius)	160
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	4
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	498
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	2
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	23
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	40.677
A29	Altri uccelli (altro Aves)	917
A30	Rettili (Reptilia)	0
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	163
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	13.418
A35	Altri pesci (altri Pisces)	6.962
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	333
	TOTALE	**455.140**



TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2020

Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40- Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	108.023	109.994	51.599	303	0	60	0	2.386	**272.365**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	12.174	8.821	65.724	4.644	0	453	0	0	**91.816**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	70	1.629	12.432	0	0	0	0	0	**14.131**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	0	88	183	0	0	0	0	0	**271**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	127	31	0	218	0	0	0	0	**376**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	35	1.035	9.833	2	0	10	0	0	**10.915**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	0	552	0	0	0	0	0	**552**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	6	14	0	0	0	0	0	**20**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	15	0	0	0	0	0	**15**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	17	425	450	24	0	185	0	0	**1.101**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	0	5	20	0	0	0	0	0	**25**
A16	Pecore (Ovis aries)	42	70	200	31	52	1	0	0	**396**
A17	Bovini (Bos primigenius)	8	113	39	0	0	0	0	0	**160**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	2	2	0	0	0	0	0	**4**

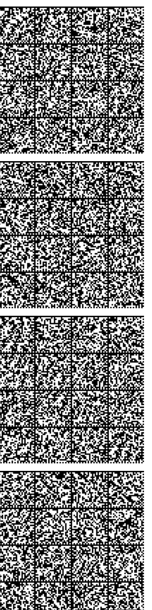


TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2020

Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40- Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	5	493	0	0	0	0	0	**498**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	2	0	0	0	0	0	0	0	**2**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	5	18	0	0	0	0	0	0	**23**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	6.856	1.201	32.468	152	0	0	0	0	**40.677**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	104	104	709	0	0	0	0	0	**917**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	140	23	0	0	0	0	0	0	**163**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	6.925	716	5.777	0	0	0	0	0	**13.418**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	58	5.047	1.755	102	0	0	0	0	**6.962**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	333	0	0	0	0	0	0	0	**333**
	TOTALE	**134.919**	**129.333**	**182.265**	**5.476**	**52**	**709**	**0**	**2.386**	**455.140**



TABELLA 6: GRAVITA' DELLE PROCEDURE Anno 2020						
Numero di utilizzi rispetto alle specie ed al livello di gravità						
Codice Specie	**Specie**	**SV1-Non risveglio**	**SV2-Lieve (e fino a lieve)**	**SV3-Moderata**	**SV4-Grave**	**TOTALE**
A1	Topi (Mus musculus)	9.329	93.363	91.009	78.664	**272.365**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	1.238	59.023	22.154	9.401	**91.816**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	141	13.373	320	297	**14.131**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	0	181	72	18	**271**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	218	158	**376**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	4.674	3.748	2.378	115	**10.915**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	211	331	10	**552**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	20	0	0	**20**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	15	0	0	**15**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	218	275	526	82	**1.101**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	0	22	3	0	**25**
A16	Pecore (Ovis aries)	5	354	18	19	**396**
A17	Bovini (Bos primigenius)	0	112	36	12	**160**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	4	0	**4**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	234	242	22	**498**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	2	0	**2**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	1	5	12	5	**23**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	284	21.594	12.443	6.356	**40.677**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	0	28	173	716	**917**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	0	155	8	0	**163**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	**0**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	6	8.005	3.611	1.796	**13.418**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	0	4.188	538	2.236	**6.962**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	306	0	27	**333**
	TOTALE	**15.896**	**205.212**	**134.098**	**99.934**	**455.140**

24A03463



Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2021

La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 26/2014, sancisce l'obbligatorietà per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e a seguire con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.

Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla loro rielaborazione e alla loro successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su iniziativa della Commissione UE, attraverso il regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che reca all'art. 6 «Modifiche della direttiva 2010/63/UE», è stato modificato tra l'altro l'art. 54 della direttiva citata.

L'art. 54, comma 2, modificato prevede che gli Stati membri sottomettano i dati statistici annualmente, nel *database* centralizzato dell'UE, secondo un nuovo formato disaggregato, stabilito dalla Commissione UE, comune per tutti gli Stati membri (*cfr*: decisione (UE) 2020/569).

La Commissione ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalità di comunicazione dei dati statistici sull'uso degli animali:

deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale può essere utilizzato più volte. Pertanto, il numero degli utilizzi non può essere confrontato con il numero totale di animali cosiddetti «*naïve*», cioè al primo utilizzo;

deve essere indicata la «sofferenza effettiva subita dall'animale» durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi;

devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i cefalopodi o gli animali geneticamente modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio;

i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai due anni, tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della procedura per quell'animale.

ALLEGATO

DATI STATISTICI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI ANIMALI AI FINI SCIENTIFICI PER L'ANNO 2021

Spiegazione delle tabelle

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, art. 39, commi 3 e 4, emanato in recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Ministero della salute raccoglie le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati, sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto.

Il regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che reca all'art. 6 «Modifiche della direttiva 2010/63/UE», ha modificato tra l'altro l'art. 54 della direttiva citata.

L'art. 54, comma 2, «modificato» prevede che gli Stati membri sottomettano i dati statistici annualmente, nel *database* centralizzato dell'UE, secondo un nuovo formato disaggregato, stabilito dalla Commissione UE, comune per tutti gli Stati membri (*cfr*: decisione (UE) 2020/569).

I dati statistici, trasmessi annualmente dal Ministero della salute alla Commissione europea, sono raccolti attraverso la Banca dati telematica della sperimentazione animale e rielaborati per la successiva pubblicazione.

Si precisano i contenuti delle tabelle che seguono:

Tabella n. 1 - Animali *naïve* utilizzati per specie.

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto alla specie.

Tabella n. 2A - Animali *naïve* utilizzati in base all'origine.

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, esclusi i primati non umani, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto all'origine.

Tabella n. 2B - Primati non umani *naïve* utilizzati in base all'origine.

Questa tabella fornisce il numero effettivo dei primati non umani utilizzati, ovvero il totale di primati non umani al primo utilizzo (*naïve*) rispetto all'origine.

Tabella n. 3 - Generazione primati non umani *naïve*.

Questa tabella fornisce il numero di primati non umani *naïve* utilizzati, suddivisi in base alla generazione:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività;

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'*habitat* naturale;

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'*habitat* naturale;

colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

Tabella n. 4 - Utilizzi di animali nelle procedure.

Questa tabella indica il numero totale degli utilizzi di animali rispetto alla specie, ovvero la somma degli animali al primo utilizzo e di quelli utilizzati più volte.

Tabella n. 5 - Finalità delle procedure.

Questa tabella fornisce indicazioni sulle finalità delle procedure a cui sono sottoposti gli animali, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*) sia di quelli riutilizzati.

Tabella n. 6 - Gravità delle procedure.

Questa tabella fornisce una panoramica sul livello di gravità delle procedure (non risveglio, lieve, moderata, grave) e indica, per ogni specie, il numero di utilizzi, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*), sia di quelli riutilizzati.



TABELLA 1: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI PER SPECIE Anno 2021		
Numero di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	275.807
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	90.275
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	12.183
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	547
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	159
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	8.461
A9	Gatti (Felis catus)	0
A10	Cani (Canis familiaris)	674
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	29
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	36
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	2.533
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	13
A16	Pecore (Ovis aries)	70
A17	Bovini (Bos primigenius)	1.124
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	529
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	11
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	35.358
A37	Tacchini (Meleagris gallopavo)	54
A29	Altri uccelli (altro Aves)	96
A30	Rettili (Reptilia)	0
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	326
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	15.610
A38	Spigole *(spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae)*	62.799
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli*(Salmonidae)*	2.722
A40	Guppy, portaspada, molly e platy*(Poeciliidae)*	490
A35	Altri pesci (altri Pisces)	2.344
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	46
	TOTALE	**512.296**



TABELLA 2A: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2021						
Numero di animali rispetto all'origine esclusi i primati non umani						
Codice Specie	**Specie**	**O1 - Animali nati nell'UE presso un allevatore registrato**	**O2 - Animali nati nell'UE ma non presso un allevatore registrato**	**O3 - Animali nati nel resto d'Europa**	**O4 - Animali nati nel resto del mondo**	**TOTALE**
A1	Topi (Mus musculus)	253919	20992	8	888	**275.807**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	88295	1601	0	379	**90.275**
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	12183	0	0	0	**12.183**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	283	0	0	264	**547**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	159	0	0	**159**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	8413	48	0	0	**8.461**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	152	32	0	490	**674**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	4	25	0	0	**29**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	36	0	0	**36**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1240	1293	0	0	**2.533**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	10	3	0	0	**13**
A16	Pecore (Ovis aries)	55	9	6	0	**70**
A17	Bovini (Bos primigenius)	22	1102	0	0	**1.124**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	11	0	0	**11**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	18932	16426	0	0	**35.358**
A37	Tacchini (Meleagris gallopavo)	21	33	0	0	**54**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	0	96	0	0	**96**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	321	0	0	5	**326**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	**0**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	14999	611	0	0	**15.610**
A38	Spigole *(spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae)*	1200	61599	0	0	**62.799**
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli *(Salmonidae)*	1862	860	0	0	**2.722**
A40	Guppy, portaspada, molly e platy *(Poeciliidae)*	240	250	0	0	**490**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	2124	220	0	0	**2.344**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	46	0	0	**46**
	TOTALE	**404.275**	**105.452**	**14**	**2.026**	**511.767**



TABELLA 2B: PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2021								
Numero di primati non umani rispetto all'origine								
Codice Specie	**Specie**	**NPHO1 - Animali nati presso un allevatore registrato nell'UE**	**NHPO2 - Animali nati nel resto d'Europa**	**NHPO3 - Animali nati in Asia**	**NHPO4 - Animali nati in America**	**NHPO5 - Animali nati in Africa**	**NHP06 - Animali nati nel resto del mondo**	**TOTALE**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	1	0	295	0	233	0	**529**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	0	0	0	0	**0**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**1**	**0**	**295**	**0**	**233**	**0**	**529**



TABELLA 3: GENERAZIONE PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* Anno 2021						
Numero di primati non umani rispetto alla generazione*						
Codice Specie	**Specie**	**NHPG1 - F0**	**NHPG2 - F1**	**NHPG3 - F2 o superiore**	**NHPG4- Colonia auto-sufficiente**	**TOTALE**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	0	0	**0**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	137	392	0	**529**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	0	0	**0**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**0**	**137**	**392**	**0**	**529**

*Legenda:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.



TABELLA 4: UTILIZZI DI ANIMALI NELLE PROCEDURE Anno 2021		
Numero di utilizzi di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	Totale
A1	Topi (Mus musculus)	276.030
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	91.003
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	12.269
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	564
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	159
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	8.931
A9	Gatti (Felis catus)	0
A10	Cani (Canis familiaris)	751
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	33
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	46
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	2.568
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	33
A16	Pecore (Ovis aries)	236
A17	Bovini (Bos primigenius)	1.124
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	1
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	593
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	51
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	35.415
A37	Tacchini (Meleagris gallopavo)	54
A29	Altri uccelli (altro Aves)	183
A30	Rettili (Reptilia)	0
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	354
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	15.787
A38	Spigole *(spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae)*	62.875
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli *(Salmonidae)*	2.722
A40	Guppy, portaspada, molly e platy *(Poeciliidae)*	490
A35	Altri pesci (altri Pisces)	2.394
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	46
	TOTALE	514.712



TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2021

Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40- Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	116.301	121.479	36.231	704	0	200	0	1.115	**276.030**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	13.214	9.549	66.348	1.501	0	391	0	0	**91.003**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	51	1.632	10.585	0	0	1	0	0	**12.269**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	0	273	291	0	0	0	0	0	**564**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	48	22	0	89	0	0	0	0	**159**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	69	764	8.066	20	0	12	0	0	**8.931**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	0	751	0	0	0	0	0	**751**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	8	25	0	0	0	0	0	**33**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	32	14	0	0	0	0	0	**46**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	77	1.606	498	0	0	387	0	0	**2.568**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	13	10	10	0	0	0	0	0	**33**
A16	Pecore (Ovis aries)	1	121	106	7	0	1	0	0	**236**
A17	Bovini (Bos primigenius)	2	1.102	20	0	0	0	0	0	**1.124**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**

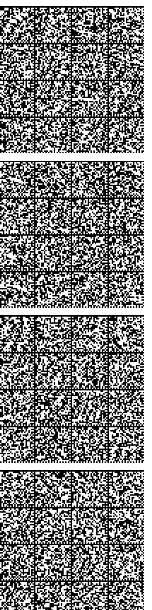


TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2021

Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40- Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	1	592	0	0	0	0	0	**593**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	8	3	0	40	0	0	0	0	**51**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	3.379	1.497	30.439	100	0	0	0	0	**35.415**
A37	Tacchini (Meleagris gallopavo)	0	0	54	0	0	0	0	0	**54**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	111	0	72	0	0	0	0	0	**183**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	323	31	0	0	0	0	0	0	**354**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	6.717	581	8.489	0	0	0	0	0	**15.787**
A38	Spigole *(spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae)*	1.200	61.515	160	0	0	0	0	0	**62.875**
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli *(Salmonidae)*	400	1.036	1.286	0	0	0	0	0	**2.722**
A40	Guppy, portaspada, molly e platy *(Poeciliidae)*	250	0	0	240	0	0	0	0	**490**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	2.115	279	0	0	0	0	0	0	**2.394**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	46	0	0	0	0	0	0	0	**46**
	TOTALE	**144.325**	**201.541**	**164.038**	**2.701**	**0**	**992**	**0**	**1.115**	**514.712**

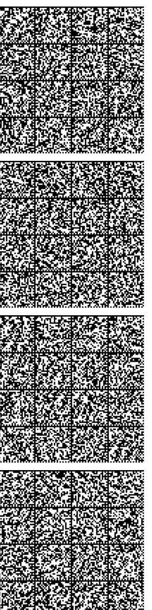


TABELLA 6: GRAVITA' DELLE PROCEDURE Anno 2021						
Numero di utilizzi rispetto alle specie ed al livello di gravità						
Codice Specie	Specie	SV1-Non risveglio	SV2-Lieve (e fino a lieve)	SV3-Moderata	SV4-Grave	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	9.834	89.751	81.666	94.779	**276.030**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	1.495	56.699	20.254	12.555	**91.003**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	54	11.807	237	171	**12.269**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	0	396	108	60	**564**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	21	68	70	**159**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	4.203	2.826	1.819	83	**8.931**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	347	404	0	**751**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	32	0	1	**33**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	46	0	0	**46**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	504	1.331	657	76	**2.568**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	0	10	11	12	**33**
A16	Pecore (Ovis aries)	2	192	35	7	**236**
A17	Bovini (Bos primigenius)	0	1.112	8	4	**1.124**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	1	0	**1**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	341	251	1	**593**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	0	0	**0**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	43	0	8	**51**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	0	19.648	10.382	5.385	**35.415**
A37	Tacchini (Meleagris gallopavo)	0	9	24	21	**54**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	0	0	159	24	**183**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	17	262	75	0	**354**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	**0**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	0	9.213	5.809	765	**15.787**
A38	Spigole *(spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae)*	0	22.734	76	40.065	**62.875**
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli *(Salmonidae)*	0	1.907	43	772	**2.722**
A40	Guppy, portaspada, molly e platy *(Poeciliidae)*	0	250	240	0	**490**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	0	2.224	170	0	**2.394**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	16	6	18	6	**46**
	TOTALE	**16.125**	**221.207**	**122.515**	**154.865**	**514.712**

24A03464



Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2022

La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 26/2014, sancisce l'obbligatorietà per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e a seguire con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.

Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla loro rielaborazione e alla loro successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su iniziativa della Commissione UE, attraverso il regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che reca all'art. 6 «Modifiche della direttiva 2010/63/UE», è stato modificato tra l'altro l'art. 54 della direttiva citata.

L'art. 54, comma 2 modificato prevede che gli Stati membri sottomettano i dati statistici annualmente, nel Database centralizzato dell'UE, secondo un nuovo formato disaggregato, stabilito dalla Commissione UE, comune per tutti gli Stati membri (*cfr*: Decisione (UE) 2020/569).

La Commissione ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalità di comunicazione dei dati statistici sull'uso degli animali:

deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale può essere utilizzato più volte. Pertanto, il numero degli utilizzi non può essere confrontato con il numero totale di animali cosiddetti «*naïve*», cioè al primo utilizzo;

deve essere indicata la «sofferenza effettiva subita dall'animale» durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi;

devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i Cefalopodi o gli animali geneticamente modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio;

i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai due anni, tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della procedura per quell'animale.

ALLEGATO

DATI STATISTICI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI ANIMALI AI FINI SCIENTIFICI PER L'ANNO 2022

Spiegazione delle tabelle

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, art. 39, commi 3 e 4, emanato in recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Ministero della salute raccoglie le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati, sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)* del citato decreto.

Il regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che reca all'art. 6 «Modifiche della direttiva 2010/63/UE», ha modificato tra l'altro l'art. 54 della direttiva citata.

L'art. 54, comma 2 modificato prevede che gli Stati membri sottomettano i dati statistici annualmente, nel Database centralizzato dell'UE, secondo un nuovo formato disaggregato, stabilito dalla Commissione UE, comune per tutti gli Stati membri (*cfr*: Decisione (UE) 2020/569)

I dati statistici, trasmessi annualmente dal Ministero della salute alla Commissione europea, sono raccolti attraverso la Banca dati telematica della sperimentazione animale e rielaborati per la successiva pubblicazione.

Si precisano i contenuti delle tabelle che seguono:

Tabella n. 1 - Animali *naïve* utilizzati per specie.

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto alla specie.

Tabella n. 2A - Animali *naïve* utilizzati in base all'origine.

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, esclusi i primati non umani, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto all'origine.

Tabella n. 2B - Primati non umani *naïve* utilizzati in base all'origine.

Questa tabella fornisce il numero effettivo dei primati non umani utilizzati, ovvero il totale di primati non umani al primo utilizzo (*naïve*) rispetto all'origine.

Tabella n. 3 - Generazione primati non umani *naïve*.

Questa tabella fornisce il numero di primati non umani naïve utilizzati, suddivisi in base alla generazione:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività;

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale;

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'*habitat* naturale;

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

Tabella n. 4 - Utilizzi di animali nelle procedure.

Questa tabella indica il numero totale degli utilizzi di animali rispetto alla specie, ovvero la somma degli animali al primo utilizzo e di quelli utilizzati più volte.

Tabella n. 5 - Finalità delle procedure.

Questa tabella fornisce indicazioni sulle finalità delle procedure a cui sono sottoposti gli animali, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*) sia di quelli riutilizzati.

Tabella n. 6 - Gravità delle procedure.

Questa tabella fornisce una panoramica sul livello di gravità delle procedure (non risveglio, lieve, moderata, grave) e indica, per ogni specie, il numero di utilizzi, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*), sia di quelli riutilizzati.



TABELLA 1: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI PER SPECIE Anno 2022		
Numero di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	255.707
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	82.160
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	11.226
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	442
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	6
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	424
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	8.980
A9	Gatti (Felis catus)	0
A10	Cani (Canis familiaris)	653
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	46
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.962
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	23
A16	Pecore (Ovis aries)	54
A17	Bovini (Bos primigenius)	2.495
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	16
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	266
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	10
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	26
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	33.456
A37	Tacchini (Meleagris gallopavo)	89
A29	Altri uccelli (altro Aves)	289
A30	Rettili (Reptilia)	0
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	149
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	18.512
A38	Spigole *(spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae)*	451
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli *(Salmonidae)*	1.735
A40	Guppy, portaspada, molly e platy *(Poeciliidae)*	866
A35	Altri pesci (altri Pisces)	438
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	25
	TOTALE	**420.506**



TABELLA 2A: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2022						
Numero di animali rispetto all'origine esclusi i primati non umani						
Codice Specie	**Specie**	**O1 - Animali nati nell'UE presso un allevatore registrato**	**O2 - Animali nati nell'UE ma non presso un allevatore registrato**	**O3 - Animali nati nel resto d'Europa**	**O4 - Animali nati nel resto del mondo**	**TOTALE**
A1	Topi (Mus musculus)	222.026	33.256	45	380	**255.707**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	79.696	2.215	0	249	**82.160**
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	11.226	0	0	0	**11.226**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	418	0	0	24	**442**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	6	0	0	0	**6**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	424	0	0	**424**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	8.955	25	0	0	**8.980**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	165	0	0	488	**653**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	29	17	0	0	**46**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	0	0	**0**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.160	802	0	0	**1.962**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	7	16	0	0	**23**
A16	Pecore (Ovis aries)	26	28	0	0	**54**
A17	Bovini (Bos primigenius)	71	2.424	0	0	**2.495**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	26	0	0	**26**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	16.891	16.565	0	0	**33.456**
A37	Tacchini (Meleagris gallopavo)	26	63	0	0	**89**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	60	229	0	0	**289**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	92	0	0	57	**149**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	**0**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	18.388	124	0	0	**18.512**
A38	Spigole *(spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae)*	311	140	0	0	**451**
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli *(Salmonidae)*	1.735	0	0	0	**1.735**
A40	Guppy, portaspada, molly e platy *(Poeciliidae)*	866	0	0	0	**866**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	120	318	0	0	**438**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	25	0	0	**25**
	TOTALE	**362.274**	**56.697**	**45**	**1.198**	**420.214**



TABELLA 2B: PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2022

Numero di primati non umani rispetto all'origine

Codice Specie	Specie	NPHO1 - Animali nati presso un allevatorer egistrato nell'UE	NHPO2 - Animali nati nel resto d'Europa	NHPO3 - Animali nati in Asia	NHPO4 - Animali nati in America	NHPO5 - Animali nati in Africa	NHP06 - Animali nati nel resto del mondo	TOTALE
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	16	0	0	0	0	0	**16**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	1	0	85	0	180	0	**266**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	7	0	3	0	0	0	**10**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**24**	**0**	**88**	**0**	**180**	**0**	**292**



TABELLA 3: GENERAZIONE PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* Anno 2022						
Numero di primati non umani rispetto alla generazione*						
Codice Specie	**Specie**	**NHPG1 - F0**	**NHPG2 - F1**	**NHPG3 - F2 o superiore**	**NHPG4- Colonia auto-sufficiente**	**TOTALE**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	16	0	**16**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	120	146	0	**266**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	3	7	0	**10**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**0**	**123**	**169**	**0**	**292**

*Legenda:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all’interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.



TABELLA 4: UTILIZZI DI ANIMALI NELLE PROCEDURE Anno 2022		
Numero di utilizzi di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	Totale
A1	Topi (Mus musculus)	258.855
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	84.043
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	11.289
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	442
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	6
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	424
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	9.472
A9	Gatti (Felis catus)	0
A10	Cani (Canis familiaris)	759
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	46
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.991
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	23
A16	Pecore (Ovis aries)	110
A17	Bovini (Bos primigenius)	2.495
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	17
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	295
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	14
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	26
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	33.467
A37	Tacchini (Meleagris gallopavo)	89
A29	Altri uccelli (altro Aves)	343
A30	Rettili (Reptilia)	0
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	224
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	18.512
A38	Spigole *(spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae)*	451
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli *(Salmonidae)*	1.735
A40	Guppy, portaspada, molly e platy *(Poeciliidae)*	866
A35	Altri pesci (altri Pisces)	961
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	25
	TOTALE	**426.980**



TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2022

Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40-Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41-Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43-Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	123.738	112.809	20.781	277	0	372	0	878	**258.855**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	14.004	8.716	60.726	20	0	577	0	0	**84.043**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	55	1.287	9.947	0	0	0	0	0	**11.289**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	9	244	189	0	0	0	0	0	**442**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	6	0	0	0	0	0	0	**6**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	363	0	20	0	0	0	41	**424**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	53	857	8.510	20	0	32	0	0	**9.472**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	0	759	0	0	0	0	0	**759**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	29	17	0	0	0	0	0	**46**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	32	535	734	168	0	522	0	0	**1.991**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	16	7	0	0	0	0	0	0	**23**
A16	Pecore (Ovis aries)	18	81	3	0	0	8	0	0	**110**
A17	Bovini (Bos primigenius)	5	2.470	20	0	0	0	0	0	**2.495**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	17	0	0	0	0	0	0	**17**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	13	282	0	0	0	0	0	**295**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	14	0	0	0	0	0	0	0	**14**

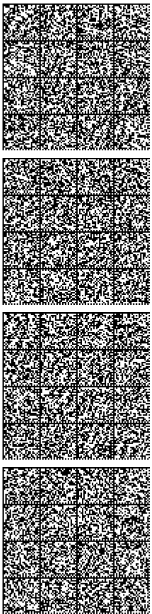


TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2022

Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40-Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41-Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43-Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	26	0	0	0	0	0	0	**26**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	2.070	1.591	29.356	450	0	0	0	0	**33.467**
A37	Tacchini (Meleagris gallopavo)	0	26	63	0	0	0	0	0	**89**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	216	60	67	0	0	0	0	0	**343**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	151	73	0	0	0	0	0	0	**224**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	10.275	468	7.669	100	0	0	0	0	**18.512**
A38	Spigole *(spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae)*	0	311	140	0	0	0	0	0	**451**
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli*(Salmonidae)*	0	810	925	0	0	0	0	0	**1.735**
A40	Guppy, portaspada, molly e platy*(Poeciliidae)*	506	0	0	360	0	0	0	0	**866**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	158	173	0	630	0	0	0	0	**961**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	25	0	0	0	0	0	0	0	**25**
	TOTALE	**151.345**	**130.972**	**140.188**	**2.045**	**0**	**1.511**	**0**	**919**	**426.980**

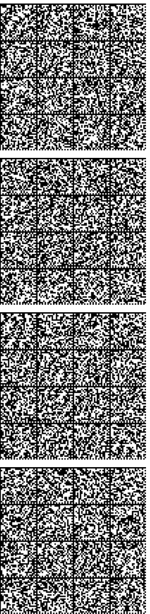


TABELLA 6: GRAVITA' DELLE PROCEDURE Anno 2022						
Numero di utilizzi rispetto alle specie ed al livello di gravità						
Codice Specie	Specie	SV1-Non risveglio	SV2-Lieve (e fino a lieve)	SV3-Moderata	SV4-Grave	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	6.677	84.151	77.040	90.987	**258.855**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	1.791	51.252	20.147	10.853	**84.043**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	139	952	9.484	714	**11.289**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	0	253	15	174	**442**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	6	0	**6**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	55	6	363	**424**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	2.960	1.510	3.684	1.318	**9.472**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	432	264	63	**759**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	21	17	8	**46**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	0	0	0	**0**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	621	642	651	77	**1.991**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	0	4	19	0	**23**
A16	Pecore (Ovis aries)	5	56	45	4	**110**
A17	Bovini (Bos primigenius)	0	2.342	141	12	**2.495**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	6	11	0	**17**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	164	119	12	**295**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	14	0	**14**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	26	0	0	**26**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	0	28.837	2.332	2.298	**33.467**
A37	Tacchini (Meleagris gallopavo)	0	31	58	0	**89**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	0	169	0	174	**343**
A30	Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	**0**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	0	99	123	2	**224**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	**0**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	414	10.567	5.302	2.229	**18.512**
A38	Spigole *(spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae)*	0	431	3	17	**451**
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli *(Salmonidae)*	0	1.354	0	381	**1.735**
A40	Guppy, portaspada, molly e platy *(Poeciliidae)*	0	506	360	0	**866**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	107	693	155	6	**961**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	5	10	10	**25**
	TOTALE	**12.714**	**184.558**	**120.006**	**109.702**	**426.980**

24A03465



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Bando per la concessione di contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, rende noto che a decorrere dalle ore 12,00 del 16 settembre c.a. e fino alle ore 12,00 del 16 ottobre c.a. i comuni possono presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 (di seguito Fondo demolizioni).

La domanda di contributo è presentata ai sensi del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 2020, n. 206 e sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all'indirizzo http://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_209604_725_1.html con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni.

I criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni e le modalità di realizzazione degli interventi e di trasferimento dei fondi sono disciplinate dal decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020.

I comuni possono presentare l'istanza attraverso la compilazione del modulo on-line che sarà disponibile alla pagina web https://fondodemolizioni.mit.gov.it a partire dalle ore 12,00 del 16 settembre 2024 e fino alle ore 12,00 del 16 ottobre 2024.

Ai sensi del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, in caso di insufficienza di fondi, l'ordine cronologico di presentazione delle istanze è rilevante ai fini dell'ammissione al finanziamento.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Tremi Proietti, le funzioni di supporto e coordinamento tecnico-informatico e di realizzazione della Piattaforma sono a cura della Direzione generale per la digitalizzazione.

Per esigenze di supporto tecnico informatico oppure amministrativo relative alla compilazione dell'istanza è possibile inviare una mail all'indirizzo fondodemolizioni.dgca@mit.gov.it indicando nell'oggetto della mail il nome del comune seguito dal «richiesta supporto tecnico - informatico» (es. Comune di Roma richiesta supporto tecnico informatico) oppure «richiesta supporto amministrativo» (es. Comune di Roma richiesta supporto amministrativo).

Qualunque altra richiesta di informazioni o aggiornamenti riguardanti il presente avviso può essere inviata all'indirizzo pec fondodemolizioni@pec.mit.gov.it

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, valgono le disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020.

Oggetto del contributo

I contributi assegnati a valere sul Fondo demolizioni riguardano interventi ancora da eseguire identificati attraverso il codice CUP. I contributi sono concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.

Ammissibilità degli interventi

Non sono ammesse richieste di contributo per interventi già assegnatari dei finanziamenti di cui ai decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti di approvazione degli interventi di demolizione delle opere abusive e dei relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 e successivi rifinanziamenti.

Non sono ammesse richieste di contributo per interventi presentati nelle precedenti campagne e non ammessi al contributo oppure interventi ammessi al contributo per i quali il comune abbia successivamente presentato richiesta di revoca o rinuncia.

Non sono ammesse richieste di contributo per interventi già integralmente finanziati attraverso altri programmi o fondi.

Non sono ammessi al contributo interventi su immobili oggetto di un giudizio pendente e per i quali alla data della presentazione dell'istanza sia stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento di demolizione o rimozione.

Assegnazione delle risorse

Le risorse sono assegnate ai comuni con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254/2020, a seguito dell'istruttoria positiva delle richieste presentate.

Tempi di realizzazione degli interventi

Ai sensi del decreto interministeriale n. 254/2020, art. 3, commi 6 e 7 i comuni provvedono all'affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l'impresa entro dodici mesi dall'assegnazione del contributo e concludono gli interventi nel termine di ventiquattro mesi dalla medesima data di assegnazione, pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato, i comuni possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della data di ultimazione di detti lavori, di durata non superiore a ulteriori ventiquattro mesi, in considerazione della dimensione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire.

La decorrenza dei termini di cui sopra avviene dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione fondi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Monitoraggio degli interventi

Nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'art. 1, comma 27, della legge n. 205/2017, il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 254/2020, è effettuato attraverso il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), previsto nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011.

Tale adempimento sarà oggetto di controlli a campione ai sensi del medesimo art. 8 del decreto interministeriale n. 254/2020.

Trasferimento dei contributi ai comuni

Ai sensi del decreto interministeriale n. 254/2020, art. 7, le risorse assegnate sono trasferite, nei limiti delle disponibilità annuali iscritte in bilancio, direttamente ai comuni dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti modalità:

a. Trasferimento del 50% dell'importo del contributo a seguito dell'assegnazione;

b. Trasferimento del saldo sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intero intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione.

Ai fini della erogazione del saldo è altresì necessario che i comuni provvedano:

all'adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 229/2011 relativi al Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), previsto nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

alla trasmissione, esclusivamente via pec, all'indirizzo fondodemolizioni@pec.mit.gov.it della seguente documentazione firmata digitalmente ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni o in copia conforme ai sensi degli articoli 22, comma 2, 23-*bis*, commi 1 e 2, e 23-*ter* del medesimo codice, recante nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento.

a) Determina di approvazione della rendicontazione recante nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento, nella quale devono essere richiamati espressamente e allegati il certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione entrambi recanti nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento.

b) Certificato di ultimazione dei lavori recante nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento.

c) Certificato di regolare esecuzione dei lavori recante nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento.



d) Attestazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento.

e) Attestazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dell'adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 229/2011 relativi al Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), previsto nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), all'interno del quale il CUP dell'intervento deve risultare nello stato «Concluso».

f) Prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento recante nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sezione avvisi, ed è altresì disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze, all'indirizzo internet https://fondodemolizioni.mit.gov.it

24A03461

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di Cassa depositi e prestiti S.p.a., recante «Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali.». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 5 luglio 2024).

All'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

il titolo, riportato nel sommario e alla pag. 56, seconda colonna, è correttamente riformulato nel seguente modo: «Avviso a valere sui Libretti nominativi ordinari»;

infine alla pagina 56, seconda colonna, ultimo rigo, dopo le parole «*l)* agenti di cambio.» sono inseriti a capo i seguenti periodi:

«Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i titolari del Libretto nominativo ordinario hanno diritto di recedere dal contratto senza penalità e con l'applicazione delle condizioni ad oggi praticate.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it - nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il Foglio informativo del Libretto nominativo ordinario contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

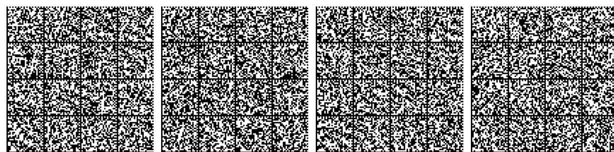
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it.».

24A03593

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-158) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

